

Area della Ricerca di Milano 1 Città Studi

Il Responsabile

Spett.le
Impresa Gotti srl
Via Leonardo Bistolfi, 49
20134 Milano (MI)

PEC: impresagotti@pec.it**Ordine n.5/2018**

Oggetto: Sovranoleggio ponteggio, nolo protezione ingressi e delimitazioni aree esterne – periodo dal 5 aprile al 4 luglio 2018

CIG: ZF021A2C81 (da indicare obbligatoriamente in fattura) – RUP: Dott. Giuseppe Costa.

Codice Univoco Ufficio (CUU) relativo al CNR-ARM1 è il seguente: **5U617Y**

Con riferimento alla Vs. offerta del 08/11/2017, che fa parte integrante del presente ordine, si prega di voler provvedere al sovranoleggio come di seguito dettagliato:

Periodo	Descrizione	Q.tà	Totale mensile	TOTALE
n. 3 mesi – dal 5 aprile al 4 luglio 2018	Sovranoleggio ponteggio mq.2100	Mesi 3	€ 2.100,00	€ 6.300,00
n. 3 mesi – dal 5 aprile al 4 luglio 2018	Sovranoleggio parasassi a mantovana completo in opera nr. 2 file da mq.110 cadauna	Mesi 3	€ 440,00	€ 1.320,00
	IMPONIBILE			€ 7.620,00
	* I.V.A. 22%			€ 1.676,40
	TOTALE			€ 9.296,40

* Note: Si comunica che l'articolo 1 del decreto Legge n° 50/2017 convertito in Legge, 21/06/2017 n° 96 e, pubblicato in G.U. il 23/06/2017 ha ampliato la platea dei soggetti cui si rende applicabile, tramite la modifica dell'articolo 17ter del DPR 633/72, il meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment). Per effetto di tale modifica, che estende anche al CNR l'applicazione delle misure concernenti il regime di scissione dei pagamenti, **pertanto la fattura elettronica dovrà essere emessa con annotazione di scissione dei pagamenti.**

Si precisa che il committente si riserva, di prolungare o revocare il sovranoleggio con un preavviso di mesi 1. Ogni intervento dovrà essere concordato con l'Assistente di Cantiere Geom. Giuseppe Rosa tel. 3667742672.

Pagamento: 30 gg. mediante bonifico bancario nei termini di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica ossia dalla data di ricezione al Sistema di interscambio.

Tracciabilità dei flussi finanziari:

La Ditta Impresa Gotti Srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

La Ditta Impresa Gotti Srl si obbliga a comunicare, **se diversamente da quanto già comunicato**, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente ordine, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Condizioni generali di acquisto:

Foro competente: qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Patto di integrità: il Fornitore, così come il CNR, si impegnano ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore.

Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Clausola di recesso: Il CNR-ARM1 ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinate da forza maggiore o in caso di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria imputabile a previsioni legislative, regolamentari, ecc., che disciplinano la disponibilità delle risorse economiche e dei finanziamenti in favore del CNR-ARM1, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 10 (dieci), da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR-ARM1. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell'osservanza del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il CNR.

Il presente ordine e le clausole indicate si intendono implicitamente accettate salvo diversa comunicazione della ditta trasmessa via PEC al seguente indirizzo: protocollo.adrmi1@pec.cnr.it.

Distinti saluti.

f.to digitalmente

Il Responsabile ARM1 Città Studi

(Dr. Giuseppe Costa)